



U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Titolo VIII.1

CAPITOLATO SPECIALE
GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA
PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
MICRONIDO AZIENDALE
CIG 9833400A61
GARA N. 2023 - 092 - BAS

SOMMARIO

ART. 1)	OGGETTO.....	2
ART. 2)	DURATA DELLA CONCESSIONE.....	2
ART. 3)	CAPACITÀ RECETTIVA ED UTENTI DESTINATARI.....	3
ART. 4)	ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	4
ART. 5)	LOCALI E ATTREZZATURE/APPARECCHIATURE.....	4
ART. 6)	FABBISOGNO, FIGURE PROFESSIONALI E STANDARD.....	4
ART. 7)	PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO.....	5
ART. 8)	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	6
ART. 9)	CLAUSOLA SOCIALE.....	6
ART. 10)	ONERI A CARICO DELL'AZIENDA SANITARIA.....	7
ART. 11)	ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	7
ART. 12)	CONTROLLI, VERIFICHE E PENALI.....	10
ART. 13)	OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O DI SOMMINISTRAZIONE – ART.26 D.LGS. N. 81/08 E S.M.I. SICUREZZA SUL LAVORO E DUVRI.....	11
ART. 14)	ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	12
ART. 15)	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO.....	13
ART. 16)	DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
ART. 17)	RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....	13
ART. 18)	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 19)	RECESSO.....	14
ART. 20)	RETTE DI FREQUENZA.....	15
ART. 21)	CONTRATTO.....	15
ART. 22)	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	15
ART. 23)	RISERVE.....	16
ART. 24)	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	16
ART. 25)	PATTO DI INTEGRITÀ.....	17
ART. 26)	FORO GIUDIZIARIO.....	17
ART. 27)	CLAUSOLA FINALE.....	17

ART. 1) OGGETTO

L'affidamento della Concessione ha ad oggetto la gestione del Micronido aziendale "L'albero delle fate" sito presso la Palazzina "I" del Distretto Socio Sanitario in via Isabella Piccini n. 4 – Bassano del Grappa (VI).

Il Concessionario deve gestire, per conto dell'Azienda ULSS, l'intero servizio garantendo l'insieme delle attività e prestazioni a contenuto socio-educativo e dei servizi complementari sotto elencati per il completo e ottimale funzionamento del Micronido Aziendale.

Si definiscono servizi complementari:

- la gestione educativa e ausiliaria;
- fornitura, distribuzione e assistenza ai pasti;
- la gestione delle forniture;
- la gestione delle utenze necessarie al funzionamento della struttura, quali il riscaldamento e condizionamento dei locali, la fornitura di acqua potabile e lo smaltimento dei reflui fognari, dell'energia elettrica e di tutti i rifiuti prodotti;
- la manutenzione del verde, mediante sfalcio del prato e potatura delle siepi e dei cespugli, pulizie esterne, secondo necessità e smaltimento dei materiali di risulta;
- disinfestazione e derattizzazione dei locali, delle pertinenze e delle aree esterne;
- la manutenzione ordinaria del sistema edificio/impianti tecnologici comprensivo degli arredi e delle attrezzature/apparecchiature di proprietà del concedente;
- la manutenzione ordinaria degli elementi di arredo di proprietà del concedente;
- la sgombratura delle aree dalla neve e spargimento di sale antighiaccio nella viabilità, secondo necessità;
- la pulizia del sistema drenante delle acque meteoriche;
- la gestione amministrativa in ordine all'elaborazione delle graduatorie periodiche di iscrizione e la predisposizione degli atti inerenti l'ammissione degli utenti al servizio, l'introito a propria cura, rischio e spese, delle rette mensili degli utenti.

Si intendono, comunque, complementari quei servizi, anche se non specificati esplicitamente, che servono per il completo e ottimale funzionamento del servizio di Micronido e qualsiasi altro servizio necessario per la gestione integrale del servizio stesso.

Il valore della concessione è stimato in € 606.000,00 per 36 mesi (IVA esclusa) oltre ad € 7.420,00 IVA esclusa per oneri DUVRI non soggetti a ribasso per complessivi € 613.420,00 IVA esclusa.

L'importo a base d'asta per 36 mesi (fissato sulla base delle rette) è stimato in € 495.000,00 oltre ad € 7.420,00 (IVA esclusa) relativi ad oneri per rischi interferenziali (DUVRI) per complessivi € 502.420,00 (IVA esclusa); le singole rette non dovranno superare € 499,00 IVA esclusa per figlio di genitore dipendente ed € 584,00 IVA esclusa per figlio di genitore non dipendente.

ART. 2) DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione per la gestione del servizio di Micronido aziendale avrà la **durata di 36 mesi** a decorrere dall'anno educativo 2023/2024; l'Azienda potrà avvalersi della facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

Il servizio dovrà essere avviato entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

Prima dell'avvio del servizio l'Azienda ULSS provvederà ad effettuare gli interventi di manutenzione inerenti la sicurezza antincendio e la sistemazione dei pavimenti in legno.

In caso di rinnovo, l'Azienda ULSS procederà a stipulare un nuovo contratto di concessione, alle medesime condizioni del precedente, previa negoziazione, tenuto conto delle esigenze effettive al momento del rinnovo.

L'Azienda ULSS comunicherà al concessionario la volontà di procedere al rinnovo del contratto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Alla scadenza del contratto, qualora non risulti aggiudicata la nuova procedura, la Stazione Appaltante si riserva l'opzione di proroga contrattuale per 12 mesi prevista dall'art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 (v. opzioni).

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso sia avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 38 del d.lgs. 50/2016.

Il Concessionario, al termine del contratto, è obbligato alla massima collaborazione con l'eventuale nuova impresa subentrante e con l'Azienda ULSS, in modo da creare il minor disservizio possibile agli utenti.

Qualora, durante il periodo contrattuale, l'Autorità Anticorruzione (ANAC) e/o l'Osservatorio prezzi della Regione Veneto (OPRVE) pubblicassero il prezzo di riferimento del servizio oggetto della presente gara, la Ditta aggiudicataria dovrà adeguare il proprio prezzo a quello di riferimento in applicazione dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016; in mancanza la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Periodo di prova

Per i primi **6 (sei) mesi** la concessione si intenderà conferita a titolo di prova, al fine di consentire all'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana una valutazione ampia e complessiva del rapporto contrattuale.

Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova al Concessionario verrà data con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla scadenza dei primi sei mesi.

Qualora il Concessionario non superi il periodo di prova, l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana si riserva la facoltà di affidare la concessione del servizio oggetto del presente capitolato, per il restante periodo, alla Ditta che segue nella graduatoria della gara.

Opzioni

Alla scadenza della Concessione, qualora non risulti aggiudicata la nuova procedura, la Stazione Appaltante si riserva l'opzione di proroga contrattuale per 12 mesi prevista dall'art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Le attività oggetto del presente appalto potranno essere ridotte in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione del Veneto o da altro Ente Pubblico preposto, così come nel caso in cui il medesimo servizio sia posto a carico di altra struttura pubblica o privata, o qualora intervenisse una gara a livello regionale oggetto del medesimo servizio.

A partire dalla seconda annualità contrattuale le rette possono essere aggiornate, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, in mancanza, entro il limite massimo dell'indice ISTAT (FOI) medio riferito al precedente anno pedagogico (settembre/agosto) o i diversi limiti previsti dalle normative che durante l'esecuzione contrattuale disponessero prescrizioni differenti.

La revisione sarà concessa a condizione che l'Operatore Economico dimostri l'intervenuto effettivo aumento dei costi per la gestione della concessione. La ditta dovrà presentare motivata richiesta documentando le particolari condizioni di natura oggettiva non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta che determinino una variazione in aumento dell'importo complessivo, con riferimento alle specifiche voci di composizione dell'offerta interessate dagli aumenti.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio (art. 165 c. 6 d.lgs. n. 50/2016).

ART. 3) CAPACITÀ RECETTIVA ED UTENTI DESTINATARI

Il Micronido è un servizio educativo per l'infanzia di interesse pubblico, organizzato per accogliere i bambini dai 3 mesi ai 36 mesi di età. L'organizzazione del servizio dovrà avvenire in ottemperanza alle disposizioni vigenti per i servizi per la prima infanzia (legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"; legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali", deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 16 gennaio 2007 "L.r. 16 agosto 2002, n. 22 - Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accREDITamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali") e ogni altra disposizione che sarà in seguito adottata dall'Azienda ULSS n. 7.

Il Micronido ha una capacità ricettiva di 24 posti, come da autorizzazione all'esercizio Determina n. 1215 del 26.11.2020 e accreditamento istituzionale del 28.01.2021 rilasciati dal Comune di Bassano del Grappa, oltre al 20% come consentito dall'art. 8, comma 2 della L.R. 23.04.1990, n. 32 recante "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".

Il servizio è destinato prioritariamente ai figli dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria ULSS 7 Pedemontana per i quali è prevista una riserva di 10 posti.

Si precisa che, in base alla normativa antincendio (titolo IV DM 16.07.2014), la struttura è in grado di garantire una capienza massima contemporanea di 30 persone, compreso il personale educativo ed ausiliario.

Ai fini della stima del valore della concessione sono stati previsti complessivamente n. 25 posti di cui:

- n. 10 riservati a figli di genitori dipendenti;
- n. 15 per figli di genitori non dipendenti.

La ditta concessionaria avrà l'obbligo di gestione del servizio qualunque sia il numero degli utenti iscritti.

ART. 4) ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Micronido Aziendale è aperto all'utenza per 12 mesi l'anno. È strutturato in "anno educativo" con inizio il 1° settembre e termine il 31 agosto dell'anno successivo.

Il Micronido funziona dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi. È possibile l'apertura di sabato, qualora vi siano specifiche richieste per tale giornata. Il Servizio dovrà essere garantito dalle ore 6.45 alle ore 19.00.

ART. 5) LOCALI E ATTREZZATURE/APPARECCHIATURE

Il Servizio Micronido aziendale "L'albero delle fate" è collocato presso la Palazzina "I" del Distretto Socio Sanitario in via Isabella Piccini n. 4 – Bassano del Grappa (VI).

L'Azienda Sanitaria ULSS n. 7 Pedemontana, proprietaria dell'immobile, concede, per tutta la durata della gestione, in comodato d'uso gratuito, ai sensi dell'art. 1803 del Codice Civile, alla Cooperativa affidataria la propria struttura / sistema edificio / impianti tecnologici, (v. planimetria Allegato 1), completo degli arredi e delle attrezzature/apparecchiature, nello stato in cui si trova.

Il Concessionario avrà l'onere della manutenzione ordinaria del sistema edificio /impianti tecnologici comprensivo degli arredi e delle attrezzature/apparecchiature di proprietà del concedente, entrambe volte a contenerne vetustà e obsolescenza tecnologica, senza alcun ulteriore onere a carico del concedente medesimo e dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento del Micronido con le rette proposte in sede di gara, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

Qualora nel corso del contratto fosse necessario procedere alla sostituzione di arredi, attrezzature/apparecchiature o all'acquisizione di nuove, i relativi oneri saranno a carico del Concessionario.

Prima dell'inizio della gestione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei beni mobili, in contraddittorio fra le parti, a cura del DEC e del delegato del Concessionario.

Alla scadenza del contatto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare sistema edificio /e impianti tecnologici, completo degli arredi e delle attrezzature/apparecchiature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità dagli incaricati di cui sopra. Sarà a carico del concessionario la sostituzione delle parti e o materiali mancanti o danneggiati. Gli eventuali danni ai beni mobili, dovuti a un uso improprio, e gli eventuali ammanchi di beni dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale.

Trascorso inutilmente il termine, l'Azienda Sanitaria avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

ART. 6) FABBISOGNO, FIGURE PROFESSIONALI E STANDARD

Nella gestione quotidiana del Micronido dovranno essere rispettati gli standard e le qualifiche previsti dalla Legge Regionale del Veneto n. 22/2002 e dalla DGRV n. 84 del 6.03.2007 con riferimento all'unità di offerta "Micronido", che, per il personale, prevedono il seguente rapporto personale/utenti:

Rapporto personale/utenti
Personale con funzione educativa 1:6 bambini in età < 12 mesi
Personale con funzione educativa 1:8 bambini in età > 12 mesi
Personale ausiliario 1: 16

Tra il personale educativo deve essere individuato un responsabile e l'ente gestore deve garantire la funzione di coordinamento pedagogico del Micronido.

Le attività oggetto del presente appalto potranno essere ridotte in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione del Veneto o da altro Ente Pubblico preposto, così come nel caso in cui il medesimo servizio sia posto a carico di altra struttura pubblica o privata.

Qualora intervengano diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, anche conseguenti a situazioni epidemiologiche che richiedano particolari misure di prevenzione e protezione, il concessionario avrà l'obbligo di adeguare eventuali nuovi standard, senza nulla avere a pretendere a titolo di

maggiori o diversi compensi unitari rispetto a quelli di aggiudicazione, né per eventuale risarcimento di danni. L'aggiudicatario dovrà garantire per tutta la durata del contratto l'idoneità attitudinale e professionale del personale dedicato e dovrà essere dotato di tesserino identificativo contenente la denominazione della Cooperativa/impresa di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore.

Il Concessionario si impegna, altresì, a garantire la continuità lavorativa del servizio, prevedendo che l'organico del personale educativo venga mantenuto stabile nell'anno scolastico.

Per i bambini disabili, con handicap certificato che abbisognano di personale di sostegno, il Concessionario assicurerà la presenza delle figure professionali necessarie adeguatamente formate.

In casi di forza maggiore, ad esempio per malattia degli operatori, dovrà provvedere alla loro sostituzione immediata o, comunque, entro 24 ore solari con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti.

In caso di momentanea sostituzione di un operatore la Ditta si impegna a garantire il necessario passaggio di consegne (conoscenza dei casi e dei piani di intervento individuali) al fine di ridurre al minimo ogni disagio per l'utenza.

L'aggiudicatario garantisce l'immediata sostituzione dei propri operatori di cui, a seguito di segnalazione dell'Azienda ULSS, dovesse essere accertata l'inidoneità allo svolgimento del servizio (ad es. a seguito della segnalazione al referente del sospetto di assunzione di alcolici, stupefacenti o farmaci che possono compromettere la vigilanza durante il servizio) o che diano motivo di lamentele con riguardo alla non idoneità nei rapporti interpersonali con gli utenti.

Gli operatori del Concessionario dovranno:

- effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione all'interno del gruppo di lavoro, mantenendo il rispetto delle indicazioni operative fornite dal referente del servizio;
- mantenere il segreto professionale su fatti e circostanze riguardanti il servizio e di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso (art. 622 del Codice Penale);
- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli utenti e dei loro familiari e, comunque, tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 502 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare o lesivo nei confronti delle persone accolte.

L'Azienda ULSS, potrà in qualsiasi momento richiedere all'aggiudicatario la dichiarazione attestante le condizioni contrattuali applicate ai propri operatori.

L'Azienda ULSS si riserva, comunque, la facoltà di effettuare in merito gli opportuni accertamenti presso il competente Ispettorato provinciale del lavoro, l'INPS e l'INAIL.

L'affidatario, in riferimento a quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di garanzie minime essenziali nei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, dovrà uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi.

ART. 7) PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

La ditta, per l'esecuzione del servizio, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, adeguato per numero e qualifica ed idoneo al servizio.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata del contratto l'idoneità attitudinale e professionale del personale dedicato e dovrà essere dotato di cartellino identificativo contenente la denominazione della Cooperativa/impresa di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore.

In casi di forza maggiore, ad esempio per malattia degli operatori, dovrà provvedere alla loro sostituzione immediata o, comunque, entro 24 ore con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti.

In caso di momentanea sostituzione di un operatore la Ditta si impegna a garantire il necessario passaggio di consegne (conoscenza dei casi e dei piani di intervento individuali) al fine di ridurre al minimo ogni disagio per l'utenza.

La Ditta aggiudicataria garantisce l'immediata sostituzione dei propri operatori di cui, a seguito di segnalazione dell'Azienda ULSS, dovesse essere accertata l'inidoneità allo svolgimento del servizio (ad es. a seguito della segnalazione al referente del sospetto di assunzione di alcolici, stupefacenti o farmaci che possono compromettere la vigilanza durante il servizio) o che diano motivo di lamentele con riguardo alla non idoneità nei rapporti interpersonali con gli utenti.

Prima dell'avvio del servizio l'aggiudicatario dovrà:

- trasmettere all'Azienda ULSS l'elenco dettagliato del personale specificando i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio di ogni singolo operatore, specificando per ciascuno la qualifica e l'inquadramento normativo e retributivo. Le stesse informazioni e documentazione dovranno essere immediatamente trasmesse anche ogni qualvolta il personale venisse sostituito per qualunque motivo;

- trasmettere all'Azienda ULSS i certificati penali del casellario giudiziale del personale impiegato ai sensi di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39;
- comunicare per iscritto, il nominativo e il recapito telefonico del referente del servizio;
- produrre gli attestati di addestramento/formazione e dei piani formativi inerenti le modalità di espletamento del proprio servizio.

ART. 8) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dagli aggiudicatari e l'Azienda ULSS.

Tutti i rapporti giuridici, economici e disciplinari, riferiti al personale, sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'aggiudicataria la quale è titolare del potere organizzativo e di controllo.

La Ditta è obbligata:

- ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
- garantire, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui eventualmente si avvalga, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
- ad applicare le norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

La ditta aggiudicataria dovrà far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione n. 2358 del 16.12.2022 reperibile al seguente link <https://www.aulss7.veneto.it/lapisweb-gestione-atti/DL33/Allegati/7994.pdf> pena la risoluzione del contratto.

L'Azienda ULSS, per eventuali verifiche e controlli sull'osservanza degli obblighi di cui sopra, potrà in qualsiasi momento richiedere all'aggiudicatario:

- la dichiarazione attestante le condizioni contrattuali applicate ai propri operatori;
- la dichiarazione attestante l'avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, rilasciata dai rispettivi enti, oppure, in alternativa, l'attestazione documentata dell'impresa dell'avvenuto regolare versamento dei citati contributi previdenziali ed assicurativi.

Nel caso di cooperativa sociale/consorzio tra cooperative sociali/RTI tra cooperative, tali condizioni dovranno essere estese, oltre che al personale dipendente anche ai soci-lavoratori della medesima.

In caso di conflitto sindacale tra la ditta ed il proprio personale, la ditta stessa è obbligata a garantire tutte le prestazioni oggetto della gara.

Per il servizio di gestione, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice ed in quanto applicabile, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 9) CLAUSOLA SOCIALE

La Ditta subentrante si impegna a rispettare la salvaguardia dei posti di lavoro utilizzando, in via prioritaria, gli stessi lavoratori che hanno operato per conto del precedente affidatario, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa del nuovo affidatario e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio; ciò al fine di assicurare la continuità degli interventi verso gli utenti e non disperdere il patrimonio di conoscenze in loro possesso, acquisito anche attraverso specifica formazione e confronto sul modello operativo e metodologico adottato all'interno dell'Azienda.

Il subentro dovrà avvenire nei modi e alle condizioni previsti dalle vigenti leggi e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro di categoria.

Si allega riepilogo del personale impiegato dall'attuale appaltatore:

	qualifica	tipo contratto	scatti anzianità	tipologia orario	ore settimanali	livello
1.	Coordinatore pedagista	Libera professione	/	p.t. 13%	5	/
2.	Amministrativo	Tempo indeterminato	5	p.t. 13%	5	D2
3.	Educatore d'infanzia	Tempo indeterminato	0 (prossimo 12/23)	p.t. 76%	29	D1
4.	Educatore d'infanzia	Tempo determinato (31.08.2023)	0 (prossimo 03/24)	p.t. 78%	28	D1
5.	Educatore d'infanzia	Tempo indeterminato	4 (prossimo 02/25)	p.t. 82%	31	D1
6.	Educatore d'infanzia	Tempo indeterminato	0 (prossimo 09/24)	p.t. 82%	31	D1
7.	Ausiliario	Tempo indeterminato	5	p.t. 53%	20	A1
8.	Ausiliario	Tempo indeterminato	3 (prossimo 07/24)	p.t. 53%	20	A1

ART. 10) ONERI A CARICO DELL'AZIENDA SANITARIA

Sono a carico dell'Azienda Sanitaria tutti gli oneri di seguito descritti:

1. la messa a disposizione dei locali idonei, attrezzati e arredati per l'attività di Micronido di cui alla planimetria allegata (**Allegato 1**);
2. la redazione, prima dell'inizio della gestione, di un verbale di consegna e di un verbale di riconsegna al termine della concessione, redatto e sottoscritto a cura del Direttore della regolare esecuzione del contratto unitamente ad un rappresentante del Concessionario;
3. gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria del sistema edificio e impianti fissi (compresi gli interventi inerenti la sicurezza antincendio, tenuto conto che la capienza massima della struttura dovrà essere inferiore a 30 persone presenti contemporaneamente e la sistemazione dei pavimenti in legno);
4. la copertura assicurativa dell'immobile da incendio e furto dei beni mobili di proprietà;
5. l'istituzione di un comitato per il controllo e la verifica dei pasti e dell'alimentazione;
6. la nomina dell'incaricato del controllo del servizio e del coordinamento tra concessionario ed Azienda Sanitaria, il cui costo è a carico del concedente.

ART. 11) ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Compete al Concessionario la gestione integrale del servizio secondo quanto previsto nel presente capitolato speciale e nel progetto presentato e in particolare:

1. **richiedere l'autorizzazione all'esercizio e successivo accreditamento regionale da parte degli organi competenti entro massimo 30 giorni dall'avvio dell'attività;**
2. garantire la priorità di iscrizione per i dipendenti dell'Azienda Sanitaria ULSS 7 Pedemontana;
3. la determinazione dei criteri e delle modalità per il calcolo delle rette per la fruizione del servizio a tempo parziale e in caso di assenza per malattia (comprovata da certificato medico);
4. l'espletamento di tutte le prestazioni, sia a carattere pedagogico/educativo sia a carattere organizzativo/gestionale, compresi gli oneri relativi al personale da impiegare;
5. l'acquisto, la fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale didattico/pedagogico occorrente per lo svolgimento delle attività educative, compresi i giochi da interno/esterno e la sostituzione di singoli arredi danneggiati o usurati;
6. la sostituzione di attrezzature/apparecchiature obsolete o non più utili alla gestione dell'attività, con altre nuove funzionalmente equivalenti;
7. l'acquisto, la fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale igienico, idoneo a garantire l'igiene quotidiana del bambino e di quello sanitario, idoneo a garantire gli interventi di piccolo pronto soccorso;
8. la fornitura, il cambio, la pulizia della biancheria occorrente per i momenti del sonno, del pasto e del cambio per l'igiene del bambino;

9. la gestione del servizio di refezione che dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. Il servizio di refezione giornaliera deve comprendere una colazione, il pranzo previsto dal menù mensile e la merenda, in modo conforme alle diete predisposte e differenziate per età, a cura del gestore del servizio, da un esperto in scienze dell'alimentazione ed approvate dall'Azienda ULSS competente secondo la normativa vigente. Inoltre nell'ambito dell'attività l'aggiudicatario dovrà:
- a) provvedere a tutte le autorizzazioni necessarie a norma di legge per l'espletamento del servizio, curando la predisposizione del manuale di autocontrollo HACCP ai sensi della normativa vigente, per la cucina e per la relativa preparazione di pasti;
 - b) individuare il soggetto responsabile del servizio di refezione incaricato anche dell'attività di verifica della corretta attuazione del piano di autocontrollo adottato;
 - c) provvedere all'acquisto delle derrate, alla distribuzione dei pasti, al lavaggio e al riordino delle stoviglie e delle attrezzature nonché alla pulizia quotidiana della cucina e degli spazi adibiti a zona mensa;
 - d) approvvigionarsi da fornitori di sua scelta che dovranno garantire la consegna delle derrate deperibili con una frequenza tale da garantire la freschezza e l'idoneità all'uso;
 - e) fornire diete speciali a bambini con accertate allergie e intolleranze alimentari, su prescrizione del Medico Pediatra di base con le modalità previste dalla normativa vigente relativa alle linee di indirizzo per la qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica e prevedere un'alimentazione differenziata nel rispetto della cultura di appartenenza;
 - f) provvedere alla sostituzione e, all'occorrenza, all'integrazione delle stoviglie necessarie per il servizio di refezione e distribuzione pasti (piatti, bicchieri, posate, mestoli, etc.); non è consentito l'utilizzo di materiale monouso.
- Tutto il personale con compiti di scodellamento e somministrazione degli alimenti deve essere adeguatamente formato per la gestione del rischio igienico sanitario collegato alla mansione;
10. la pulizia dei locali e degli arredi con proprie attrezzature e la fornitura del materiale occorrente per la pulizia. Il Concessionario dovrà garantire il servizio di pulizia dell'intero Micronido, che dovrà comprendere:
- pulizie ordinarie da effettuare tutti i giorni;
 - pulizie settimanali;
 - pulizie mensili;
 - pulizia straordinaria di tutto l'immobile, comprese le attrezzature lavabili, almeno una volta all'anno;
 - igienizzazione adeguata di manopole, salviette, bavaglie, usate dai bambini nella zona mensa nonché delle tovaglie che potrà/dovrà avvenire all'interno/esterno della struttura;
11. effettuare a propria cura e spese la manutenzione ordinaria dell'area verde esterna, mediante l'esecuzione delle attività periodiche di sfalcio del prato, potatura delle siepi e dei cespugli nonché la conseguente pulizia delle aree secondo necessità e smaltimento dei materiali di risulta;
12. effettuare a propria cura e spese la disinfestazione e derattizzazione dei locali, delle pertinenze e delle aree esterne;
13. effettuare la manutenzione ordinaria del sistema edificio e impianti, a propria cura e spese per il mantenimento delle opere edili, delle finiture e dei serramenti; mediante il gestore del servizio, Appaltatore per conto dell'Azienda ULSS, per quanto riguarda gli impianti fissi termici e di climatizzazione, degli impianti elettrici e speciali, degli impianti antincendio, nonché per la fornitura di energia termica espressa in KW;
14. la gestione dei rapporti con i genitori;
15. il pagamento delle polizze assicurative responsabilità civile verso terzi e infortuni;
16. garantire un trattamento economico adeguato alla professionalità degli operatori impiegati, nel rispetto di tutte le norme e gli obblighi di legge;
17. assicurare la tempestiva sostituzione degli operatori che si rivelassero, anche ad eventuale esclusivo giudizio dell'Azienda ULSS, inadeguati allo svolgimento del servizio acquisendo i relativi certificati penali;
18. nominare un referente del servizio, il quale dovrà garantire la corretta gestione del personale, delle sostituzioni per assenze ed emergenze in genere;
19. garantire da parte del proprio personale un comportamento corretto e riservato, sia con l'utenza sia con il personale dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, un aspetto ordinato ed un atteggiamento pronto e disponibile alle attività richieste. Il suddetto personale dovrà essere idoneo e l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana si riserva l'insindacabile facoltà di chiederne la sostituzione qualora venisse riscontrato oggettivamente un comportamento inaccettabile. È fatto divieto all'aggiudicatario ed a tutto il personale di ricevere qualsiasi tipo

- di compenso dagli utenti o loro famiglie per le prestazioni svolte nell'ambito del servizio oggetto del presente capitolato; per tutto il personale il concessionario dovrà acquisire i relativi certificati penali;
20. garantire il rispetto del segreto professionale e d'ufficio, nonché la riservatezza di tutte le informazioni inerenti il servizio e gli utenti, anche in riferimento a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali";
 21. dotare ogni operatore di un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 22. l'utilizzo degli immobili, attrezzature e arredamenti risultanti dal verbale di consegna sottoscritto dal concessionario esclusivamente per la gestione dell'attività in oggetto;
 23. concordare e valutare con l'Azienda Sanitaria l'utilizzo del Micronido l'orario previsto per l'apertura del servizio e stabiliti dal contratto di concessione;
 24. il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, secondo la normativa vigente (d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni);
 25. la formazione degli operatori;
 26. la raccolta delle domande di ammissione al Micronido Aziendale e predisposizione della conseguente graduatoria;
 27. l'emissione, l'incasso delle rette mensili dei bambini frequentanti e relativo recupero dei crediti;
 28. la fornitura di qualsiasi dato utile relativo alla gestione del Micronido (esempio dati economici o relativi al personale ecc.) per statistiche o rendicontazioni, nei tempi e nelle modalità richieste dall'Azienda Sanitaria;
 29. la comunicazione di eventuali scioperi, con preavviso – ricorrendone i presupposti - di almeno 3 giorni, all'Azienda Sanitaria e alle famiglie dei bambini frequentanti;
 30. la gestione e gli oneri relativi ai servizi complementari di cui all'art. 1);
 31. la raccolta e l'invio a smaltimento di ogni rifiuto prodotto secondo procedura corrente stabilita dal gestore del servizio. Resta inteso che fatto divieto al Concessionario di scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, wc, ecc.). Le spese addebitate per il servizio di ritiro e smaltimento di ogni tipologia di rifiuto prodotto sono a carico del concessionario;
 32. la gestione dei rapporti con la Regione Veneto per il servizio di Micronido, tra cui la domanda del contributo in conto gestione e la relativa rendicontazione;
 33. tutte le altre spese necessarie alla gestione completa del servizio di Micronido Aziendale il cui onere non sia espressamente previsto dal precedente art. 10 a carico dell'Azienda Sanitaria;
 34. tutti gli adempimenti e oneri previsti dal presente capitolato speciale e dalle disposizioni di legge vigenti.

Relativamente ad alcune utenze di servizi del fabbricato in parola si precisa quanto segue:

- per l'utenza elettrica: il Concessionario dovrà provvedere, senza ritardi, alla voltura della Ditta e all'intestazione della relativa utenza;
- per il servizio idrico integrato: il consumo specifico di acqua dell'utenza/fabbricato sarà determinato da un misuratore secondario derivato dal contatore principale posizionato nell'ambito dell'area di pertinenza del Centro Socio Sanitario "Mons. E. Negrin". Annualmente, sarà effettuata la lettura del misuratore secondario in contraddittorio tra il personale incaricato dell'Azienda ULSS e l'incaricato del Concessionario, per il successivo addebito dei costi. Alla contabilizzazione dei costi sostenuti e anticipati dall'Azienda ULSS per il sistema idrico integrato, si procederà applicando alla differenza risultante tra le effettuate letture numeriche progressive e crescenti, la medesima tariffa per la fornitura di acqua e per il canone di depurazione stabilita dal gestore del servizio idrico integrato a carico dell'Azienda ULSS.

Relativamente alla fornitura di energia termica e alla manutenzione ordinaria del sistema edificio e impianti tecnologici fissi utenze di servizi del fabbricato in parola si precisa quanto segue:

- il Concessionario assumerà, per il tramite del gestore del servizio Appaltatore per conto dell'Azienda ULSS:
 - l'onere, pro quota, dei servizi di gestione e la manutenzione di manutenzione ordinaria, verifiche e controlli e terzo responsabile dei seguenti impianti tecnologici fissi:
 - impianto di climatizzazione e trattamento dell'aria;
 - impianti elettrici e speciali;
 - impianti di rilevazione d'incendio e mezzi di estinzione;
 - impianti idro /termo/ sanitario;
 - l'onere, pro quota, dell'approvvigionamento di energia termica espressa in KW.

Quale onere dei servizi di gestione e manutenzione di manutenzione ordinaria, verifiche e controlli e terzo responsabile dei suddetti impianti tecnologici fissi, nonché per l'approvvigionamento di energia termica espressa in KW, il Concessionario dovrà annualmente rimborsare all'Azienda ULSS l'importo forfetariamente stabilito, pro quota, in complessivi € 4.500,00/anno, eventualmente aggiornabile in dipendenza di differenti condizioni contrattuali pattuite con l'Appaltatore /gestore degli impianti tecnologici.

Sarà a cura dell'Appaltatore/gestore degli impianti tecnologici, annualmente produrre all'Azienda ULSS la documentazione tecnica sottoscritta dal manutentore incaricato e controfirmata dal Concessionario, comprovante l'avvenuta esecuzione dei servizi manutentivi e di controllo degli impianti tecnologici affidati ai patti e condizioni del contratto in essere.

Il Concessionario avrà l'onere di provvedere a propria cura e spese alla:

- manutenzione ordinaria del sistema edificio per il mantenimento delle opere edili, delle finiture, dei serramenti, degli arredi e delle attrezzature, ivi comprese le pulizie periodiche di grondaie, pluviali e sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- manutenzione ordinaria dell'area verde esterna, mediante l'esecuzione delle attività periodiche di sfalcio del prato, potatura delle siepi e dei cespugli nonché la conseguente pulizia delle aree secondo necessità e smaltimento dei materiali di risulta;
- sgombratura neve e spargimento di sale antighiaccio nella viabilità di competenza, secondo necessità e per il mantenimento della sicurezza dei luoghi.

ART. 12) CONTROLLI, VERIFICHE E PENALI

L'Azienda ULSS si riserva ampie facoltà di controllo e vigilanza sull'applicazione da parte del Concessionario delle condizioni stabilite dal capitolato speciale e dall'offerta nonché sul rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente capitolato speciale oltre che a quelli dichiarati dalla Ditta nell'offerta tecnico-gestionale.

I controlli potranno essere, ad insindacabile giudizio dell'Azienda ULSS, sia di processo (mezzi e procedure) che di risultato.

I controlli di processo riguarderanno la verifica dell'applicazione di tutte le specifiche tecniche riguardanti mezzi e procedure indicate nel capitolato e nell'offerta tecnica del Concessionario.

I controlli di risultato consistono nella verifica del risultato del servizio, al fine di valutarne la qualità e correggere le inadempienze che potrebbero costituire l'elemento per l'applicazione delle penali e della risoluzione del contratto.

I controlli saranno effettuati con la periodicità che verrà determinata dall'Azienda ULSS, anche in contraddittorio con il personale incaricato del Concessionario.

Il Concessionario, dovrà acconsentire all'esercizio da parte dell'Azienda ULSS di verifiche periodiche sull'andamento delle attività descritte nel presente capitolato speciale.

La regolare esecuzione del servizio è verificata dal Direttore dell'Esecuzione, (DEC) anche avvalendosi di personale competente incaricato dell'Azienda ULSS, mediante controlli periodici, utilizzando anche apposite "Schede di valutazione del servizio", fornite alla Ditta aggiudicataria dall'Azienda appaltante.

Il Concessionario dovrà prestare la cooperazione necessaria a garantire la corretta esecuzione delle verifiche stesse, nonché a mettere a disposizione tutti i documenti, le informazioni, i prospetti, gli organigrammi, i tabulati che le saranno richiesti nel corso delle verifiche.

Qualora il Concessionario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del capitolato l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità, restando salva l'eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino i presupposti:

- 1) € 500,00 al giorno per inosservanza del calendario di apertura del servizio (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);
- 2) 500,00 per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto;
- 3) € 1.500,00 per condizioni igieniche carenti attestate dagli organismi preposti al controllo o incaricati dall'Amministrazione; (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);

- 4) € 500,00 per ogni giorno di utilizzo di ciascuna figura professionale con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dalla vigente legislazione, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);
- 5) € 500,00 al giorno e a persona in caso di mancata sostituzione del personale impiegato nei termini indicati nel Capitolato Speciale ed assente a qualsiasi titolo (es. malattia, ferie, allontanamento su richiesta della committenza, ecc.), nonché l'inosservanza dell'organico del personale richiesto dalla presente concessione e proposto in offerta;
- 6) € 1.000,00 per mancato rispetto del limite massimo di persone contemporaneamente presenti nel fabbricato, stabilito dalla norma in materia di prevenzione incendi inferiore a 30 (trenta);
- 7) € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio rispetto a quanto concordato tra le parti, salvo i maggiori costi;
- 8) € 1.000,00 per mancata esecuzione di ciascun intervento di manutenzione ordinaria;
- 9) € 300,00 per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non prevista nei sopraccitati punti, ma non così grave da comportare la risoluzione della concessione.

L'Azienda Sanitaria farà pervenire per iscritto, tramite PEC, al Concessionario le osservazioni e le contestazioni dell'eventuale infrazione; Il Concessionario, entro 8 giorni dal ricevimento delle osservazioni e contestazioni, farà formalmente pervenire all'Azienda Sanitaria le proprie giustificazioni. L'Azienda Sanitaria entro 5 giorni deciderà in merito e risponderà se accogliere o meno le giustificazioni. Nel caso di assenza di giustificazioni o di non accoglimento delle stesse l'Amministrazione applicherà le penali previste dal presente articolo con comunicazione scritta.

Il pagamento della penale non esonera Il Concessionario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Azienda Sanitaria o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Le penali saranno trattenute sulla cauzione.

Le penali sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

ART. 13) OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O DI SOMMINISTRAZIONE – ART.26 D.LGS. N. 81/08 E S.M.I. SICUREZZA SUL LAVORO E DUVRI

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

A tale riguardo si sottolinea che, prima dell'inizio dell'appalto, l'Azienda ULSS 7 verificherà, con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale della ditta in relazione al servizio oggetto di appalto.

La verifica avverrà secondo le seguenti modalità:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato o per le Cooperative sociali e loro consorzi, iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e del possesso da parte del personale della formazione richiesta dall'art. 22 del DUVRI;
- ogni altra modalità individuata dall'Azienda ULSS 7** atta a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese tra cui quelle riportate nel documento di valutazione dei rischi interferenziali – DUVRI e nel modello MD 74101AZ.000 allegato - “SELEZIONE DEI FORNITORI DI PRODOTTI, DI SERVIZI E DI LAVORI in applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (moduli come da procedura aziendale).

Nell'ambito della verifica della congruità dell'offerta e dei requisiti tecnico professionali di cui sopra l'Azienda Sanitaria come previsto dal D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, si riserva di procedere alla valutazione dei **costi aziendali** della sicurezza indicati in offerta **propri** “*dell'operatore economico*” e del **costo della manodopera**.

Al fine di assicurare la **necessaria cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi** con particolare riguardo anche all'eliminazione/riduzione dei rischi dovuti alle interferenze, di cui all'art. 26 comma 2 lettere a) e b), l'Azienda Sanitaria ha elaborato un documento di valutazione dei rischi interferenziali, **preliminare** - DUVRI allegato n. 1 al presente CSA che dovrà essere aggiornato unitamente all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure di prevenzione e protezione previste per eliminarli/ridurli, la

quantificazione dei costi della sicurezza **pari ad euro 7.420,00 oltre all'IVA** (non soggetti a ribasso d'asta), ed i nominativi dei referenti con compiti di controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro dell'appalto specifico, sono riportati nel DUVRI.

Si ricorda che le attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i, sono in capo ai Datori di Lavoro committente e dell'appaltatore nonché alle figure delegate e individuate all'interno del DUVRI che dovranno assicurare anche l'aggiornamento, revisione continua del documento definitivo elaborato qualora intervengano modifiche alle attività e l'organizzazione necessaria a garantire il rispetto delle prescrizioni, divieti, obblighi e delle misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione dei rischi interferenziali.

Per quanto riguarda gli adempimenti di all'art. 26 comma 1 b), le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'Azienda Sanitaria in cui sono destinati ad operare i lavoratori dell'appaltatore e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività sono riportate nell'allegato n. 3 *“Informazione sui rischi specifici esistenti nelle strutture sanitarie in cui la ditta è destinata ad operare”* che fa parte integrante del presente capitolato speciale ed i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” dell'Azienda ULSS 7.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento e nel fascicolo informativo sui rischi presenti in Azienda, congiuntamente al sopralluogo qualora previsto o necessario delle aree interessate, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza del servizio richiesto.

Per lo svolgimento della propria attività nei luoghi previsti dall'appalto, il personale della ditta appaltatrice dovrà aver ricevuto un'adeguata informazione, formazione e/o addestramento su tutti gli aspetti di sicurezza citati nel DUVRI.

ART. 14) ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose durante lo svolgimento del servizio e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi e, in difetto, al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte dell'Azienda Sanitaria sotto qualsiasi forma consentita dalla legge.

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere agli utenti e al personale durante l'esecuzione del servizio.

A tal fine la Ditta sarà tenuta a stipulare una polizza assicurativa contro tutti i danni a persone o alle cose che potessero venire provocati durante l'esecuzione contrattuale.

L'assicurazione deve garantire la copertura dei seguenti massimali:

- euro 5.000.000,00 per ogni sinistro;
- euro 3.000.000,00 per persona;
- euro 1.000.000,00 per cose.

Detta polizza dovrà tenere indenne l'Azienda ULSS, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno che la Ditta possa arrecare nel corso dell'espletamento delle attività oggetto d'Appalto.

La copertura assicurativa dovrà prevedere, tra l'altro, la copertura dei danni alle cose di proprietà dell'Azienda ULSS in consegna e custodia all'Assicurato / Concessionario a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti a furto, incendio, in dipendenza dell'utilizzo del fabbricato;

In particolare, deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Azienda Sanitaria, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 cod. civ., e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod.civ..

L'aggiudicatario deve, inoltre, stipulare una polizza infortuni utenti con le seguenti caratteristiche:

- invalidità permanente: massimale pro capite di almeno euro 200.000,00 senza scoperti e franchigia;
- decesso: massimale pro capite di almeno euro 200.000,00;
- rimborso spese giornaliere da infortunio.

Copia delle predette polizze, unitamente alla quietanza del pagamento del premio, deve essere consegnata

all'Azienda Sanitaria prima dell'inizio dell'Appalto.

La mancata stipulazione delle polizze assicurative comporterà il diritto di considerare il Soggetto aggiudicatario decaduto dall'aggiudicazione stessa.

L'Azienda Sanitaria, per quanto sopra riportato, è considerata terza ai fini della copertura della responsabilità civile. Nel caso in cui il danno causato ecceda la somma del capitale assicurato è preclusa ogni azione nei confronti dell'Azienda Sanitaria.

Dette coperture assicurative dovranno essere efficaci per l'intero periodo di appalto del servizio.

ART. 15) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire, a favore dell'Azienda Ulss n. 7, entro 15 giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si applica quanto previsto dall'art. 103 del Codice.

ART. 16) DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda ULSS individuerà nell'atto di affidamento il Direttore dell'Esecuzione del contratto il quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto secondo quanto stabilito dagli artt. 101, c. 2 e ss. e 111, c. 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 17) RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'affidatario dovrà indicare, in sede di sottoscrizione del contratto, un proprio responsabile che interagirà con

l'Azienda ULSS, in nome e per conto dell'affidatario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Il responsabile del servizio dovrà essere costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 18) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Al verificarsi di gravi inadempienze o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Azienda appaltante ha la facoltà di agire in danno ordinando e facendo eseguire a terzi, nel modo che ritiene più opportuno, quanto necessario per il regolare andamento del servizio, ove l'impresa, tempestivamente diffidata, non ottemperi agli obblighi assunti. In tal caso l'Azienda appaltante addebiterà alla Ditta inadempiente i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione del servizio presso altra ditta.

Dopo tre successive contestazioni scritte per accertate gravi inadempienze, l'Azienda appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, con preavviso di giorni 15 da darsi mediante invio di pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, trattenendo il deposito cauzionale e con riserva di maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta aggiudicataria;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte della Ditta aggiudicataria;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- perdita dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, accertata attraverso la Banca Dati Nazionale degli operatori economici (art. 81, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
- **mancato rilascio o rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale come previsto dalla l.r. n. 22/2002.**

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Azienda appaltante tramite pec o lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva; in particolare, in caso di fallimento della ditta aggiudicataria o di ammissione del medesimo a procedure concorsuali previste dalla legge in materia, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a far data dal giorno dell'avvio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'Azienda appaltante di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati e di pretendere il risarcimento dei danni.

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta aggiudicataria, l'Azienda appaltante, a proprio insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, a danno della società in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell'eventuale nuova Ditta subentrata.

Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Ditta aggiudicataria, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Azienda appaltante dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle varie attività previste dal presente capitolato, sia in caso di nuovo appalto.

L'Azienda appaltante si riserva la facoltà, qualora si verificassero gli estremi di risoluzione contrattuale, di affidare le prestazioni di completamento al concorrente classificatosi secondo in graduatoria.

La ditta aggiudicataria può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (art. 1218, 1256, 1463 c.c.), con preavviso congruo al fine di predisporre gli atti di gara necessari all'individuazione del nuovo assegnatario del Servizio.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

ART. 19) RECESSO

L'Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., così come previsto dall'art. 21-sexies della L. 241/90, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice con pec o lettera

raccomandata A.R.

Ai sensi dell'art. art. 165 c. 6 d.lgs. n. 50/2016 al verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. In caso di mancato accordo le parti possono recedere dal contratto.

ART. 20) RETTE DI FREQUENZA

La retta di frequenza sarà corrisposta anticipatamente, direttamente dagli utenti al Concessionario secondo le modalità e le tariffe stabilite nell'offerta.

L'Azienda Sanitaria non si farà carico di alcun rapporto con l'utenza, né si assumerà alcuna responsabilità a riguardo; in particolare il Concessionario non potrà rivalere alcun diritto sull'Azienda Sanitaria riguardo a eventuali ritardi o mancati pagamenti delle rette da parte degli utenti.

ART. 21) CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione, una volta approvata la proposta e divenuta efficace, sarà stipulato apposito contratto con l'Azienda Sanitaria, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La ditta aggiudicataria dovrà far pervenire all'Azienda, **nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione:**

- la cauzione definitiva a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto dallo specifico articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
- la Nomina a Responsabile del Trattamento compilata;
- comunicare per iscritto le generalità del personale come richiesto dall'art. 7;
- il nominativo e il recapito telefonico del referente del servizio, così come richiesto nel presente CSA e relativi allegati;
- produrre gli attestati di addestramento/formazione così come richiesto nel presente CSA e relativi allegati;
- produrre copia delle assicurazioni secondo quanto previsto dallo specifico articolo del presente CSA;
- ogni documento che dovesse essere espressamente richiesto dall'Azienda Ulss.

La mancata costituzione della garanzia definitiva da parte della Ditta aggiudicataria determina la decadenza dall'aggiudicazione.

Nel caso in cui la Ditta appaltatrice si scioglia dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il relativo contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'aggiudicatario receda dal contratto.

Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

All'esecuzione della concessione si applicano le disposizioni di cui al capo III dall'art. 174 al 178 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 22) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

É vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto indicato all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

Il subappalto è tuttavia ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dal succitato art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda Sanitaria. La Ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte di servizio che intende eventualmente subappaltare. L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

L'Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita.

È fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Salvo i casi in cui il subappaltatore è una microimpresa o piccolo impresa o in cui si verifichi l'inadempimento da parte dell'appaltatore e quindi è la stazione appaltante a corrispondere direttamente al subappaltatore.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 23) RISERVE

Si precisa che l'Azienda Ulss 7 si riserva il diritto insindacabile di:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art. 97, del D.Lgs. n. 50/2016;
- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
- sospendere e/o reindire la procedura, con provvedimento motivato, senza che le ditte partecipanti possano vantare diritti o pretese di sorta o incorrere in responsabilità e/o richiesta danni, indennità o compensi da parte del concorrente e/o aggiudicatario potenziale nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C.;
- risolvere il contratto, previa formale comunicazione con congruo preavviso, nel caso in cui si rendano disponibili convenzioni equivalenti alla procedura in parola da parte di una centrale di committenza (Consip/Regionale) e/o si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del servizio oggetto della presente gara o nel caso di modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa.

ART. 24) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (nel prosieguo GDPR) facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 7 per le seguenti finalità: - eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto, a connesse specifiche richieste; - adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie; - gestire l'eventuale contenzioso; - gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti delle ditte e dei titolari dei dati. I dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento di quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati. Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni: istituti di credito; professionisti o società di servizi che operino per conto della nostra azienda; avvocati e consulenti legali; Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche; Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali procedure). I dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR. Le ditte hanno il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all'Azienda di accedere ai dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. Hanno altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Potranno esercitare i diritti sopra indicati contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) inviando una e-mail all'indirizzo: urpbassano@aulss7.veneto.it oppure a urpthiene@aulss7.veneto.it; potranno altresì proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana con sede legale in Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI). Il Titolare, con delibera n. 1624 del 01.09.2022, ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, affidando l'incarico alla ditta *Compliance Officer e Data Protection* di Polito dott.ssa Filomena a partire dal 1° settembre 2022.

Con riferimento ai dati che saranno gestiti dalla ditta aggiudicataria l'Azienda Sanitaria, in qualità di titolare del trattamento dei dati, intende designare la Ditta Aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti all'oggetto dell'appalto, la quale dovrà accettare tale nomina sottoscrivendo lo specifico Accordo ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, Allegato n. 3) al presente CSA, che dovrà essere sottoscritto in sede di stipula del contratto.

ART. 25) PATTO DI INTEGRITÀ

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Patto di integrità allegato al presente CSA (Allegato 5) nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ART. 26) FORO GIUDIZIARIO

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

In ogni caso, nelle more dell'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere il servizio pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'Azienda ULSS di rivalersi per gli ulteriori danni subiti.

ART. 27) CLAUSOLA FINALE

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si richiamano le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il Direttore

*U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
(dott.ssa Elisabetta Zambonin)*

Allegati:

<i>Allegato 1</i>	<i>Planimetria</i>
<i>Allegato 2</i>	<i>DUVRI</i>
<i>Allegato 3</i>	<i>Informazione rischi specifici</i>
<i>Allegato 4</i>	<i>Accordo Privacy</i>
<i>Allegato 5</i>	<i>Patto di integrità</i>

*Responsabile del procedimento: dott.ssa Elisabetta Zambonin (tel. 0424885280-fax 0424885290-email: elisabetta.zambonin@aulss7.veneto.it)
Referente per l'oggetto: dott.ssa Miriam Mantovan (tel. 0424 888935) e-mail miriam.mantovan@aulss7.veneto.it)*